

Roma, 02.04.2025
Prot. 306550
Circ. n. 7

Oggetto: C.d.S. sospensione breve della patente di guida chiarimento del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che la sospensione breve della patente (art. 218-ter CdS) si applica anche per una violazione commessa precedentemente al controllo e accertata successivamente.

Il Ministero dell'Interno, in risposta ad un quesito formulato dalla Polizia Locale di Lucca (cfr. allegato), ha chiarito che è ammissibile l'applicazione della sospensione breve di cui all'art. 218-ter CdS, per una violazione dell'art. 174 co.6 del Codice della strada, (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali), commessa in epoca precedente al controllo ed accertata successivamente attraverso l'esame dei dati della carta del conducente o del foglio di registrazione del tachigrafo.

In considerazione delle finalità dell'istituto della sospensione breve della patente, il Ministero ha concluso che per la sua applicazione **è necessario e sufficiente** che vi sia **identità temporale** tra il momento dell'identificazione del trasgressore e quello dell'accertamento della violazione. (anche se effettuato successivamente a quello in cui si è compiuta la violazione).

Resta, pertanto, esclusa la possibilità di applicare tale sanzione accessoria nei casi in cui l'identificazione del trasgressore avvenga **in un momento successivo alla commissione e all'accertamento della violazione**, come nei casi disciplinati dall'art. 180, comma 8 C.d.S. (presentazione presso gli uffici di polizia per fornire informazioni ed esibire i documenti mancanti al fine dell'accertamento delle violazioni amministrative) e 126 bis (identificazione successiva del conducente del veicolo con cui è stata commessa una violazione).

Il Ministero ha, infine, chiarito che come previsto dall'art. 218-ter C.d.S, il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione breve è quello risultante in archivio al momento dell'accertamento della violazione.

Cordiali saluti

*Il Responsabile
Enrico Zavi*

Allegato: Nota Interno 183 2025